



COMUNE DI SEGONZANO
 Provincia di Trento
 Frazione Scancio 64 - 38047 Segonzano (TN)
 tel. 0461 686103 - segreteria@PEC.comune.segonzano.tn.it
www.comune.segonzano.tn.it
Codice Fiscale 00371860222 - Partita I.V.A. 00473450229



Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Spettabile Impresa

Oggetto: **INVITO A CONFRONTO CONCORRENZIALE PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA CON IL SISTEMA DEL COTTIMO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTA D'ACCESSO ALLA FRAZIONE DI QUARAS CON REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI.**

Codice CIG	B207C15787
Codice CUP	G97H23001590004
Scadenza presentazione offerte	<u>04.07.2024 ore 12.00</u>
Scadenza richiesta chiarimenti tecnici	<u>28.06.2024 ore 12.00</u>
Apertura offerte	<u>04.07.2024 ore 14.00</u>

PREMESSO che:

- a) *Contracta* è la piattaforma che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici);

- b) il Comune di Segonzano si avvale di *Contracta* (di seguito Sistema) quale sistema di negoziazione informatico per l'attuazione della gara in oggetto;
- c) la documentazione di gara è disponibile all'interno dell'ambiente di gara a Sistema, accessibile dal sito internet: <https://contracta.provincia.tn.it/> ;
- d) secondo quanto specificatamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un sistema di negoziazione telematica a buste chiuse con il criterio del prezzo più basso da determinarsi mediante ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara;
- e) per accedere al Sistema sono necessari i requisiti minimi di sistema indicati al link: <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Requisiti-minimi-di-sistema>
- f) il manuale per la presentazione dell'offerta è disponibile al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici>

con la presente

si invita codesta Impresa

a partecipare al presente confronto concorrenziale per l'affidamento in economia con il sistema del cotto del lavori di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 29 comma 2, 40 comma 1 e 52 della L.P 26/1993, del Titolo IV Capo V e dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020.

Al presente invito sono allegati e ne formano parte integrante i seguenti documenti:

- Elaborati progettuali;
- Fac-simili di dichiarazioni da allegare all'offerta (**per le dichiarazioni non previste dal DGUE presente nella piattaforma**). Terminato l'inserimento dei dati richiesti nei campi dei facsimili, il concorrente dovrà salvare il file e procedere alla conversione dello stesso in formato pdf/A. Procedere poi con l'apposizione della firma digitale secondo quanto prescritto nel presente invito;

Al fine di evitare la presentazione di dichiarazioni irregolari o incomplete che possono comportare l'esclusione dell'impresa dalla procedura di gara si invita il concorrente ad avvalersi dei fac-simili predisposti dall'Amministrazione caricati a Sistema. Si raccomanda inoltre di compilare il DGUE, nelle parti indicate, direttamente in piattaforma.

La scrupolosa compilazione dei modelli agevola i concorrenti nel rendere tutte le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti di partecipazione richiesti.

Al fine della produzione da parte dei concorrenti delle analisi prezzi di cui al predetto art. 30, comma 5bis, l'operatore economico può compilare e successivamente caricare, il *Template prodotti* in formato .xlsx, nel quale sono riportate anche le analisi dei prezzi unitari predisposte dal progettista incaricato (Manuale *Presentazione di un'offerta* – par. 6.3).

Il contratto d'appalto sarà stipulato <u>IL COMUNE DI SEGONZANO</u> dall'impresa aggiudicataria con:

Responsabile unico del progetto dell'ente, <u>GEOM. LORIS TESSADRI</u>

ai sensi dell'art. 5 ter della L.P. 2/2016:

Responsabile della procedura di scelta del contraente: GEOM. LORIS
TESSADRI

Procedura con ricorso al FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO

Ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 36/2023 e della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene attraverso l'utilizzo della BDNCP gestita dall'Autorità e, nello specifico, mediante il FVOE 2.0. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI LAVORI

1. **Provvedimento a contrarre:** DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 145 DD. 20.12.2023;
2. **Atto di Validazione del progetto:** EMESSO DAL RUP IN DATA 19.12.2023 PROT. N. 6229
3. **L'intervento è finanziato** con FONDI PROPRI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.
4. **Oggetto dei lavori:** MESSA IN SICUREZZA STRADA ALTA D'ACCESSO ALLA FRAZIONE DI QUARAS CON REALIZZAZIONE SOTTOSERVIZI.
5. **Luogo di esecuzione:** FRAZ. QUARAS COMUNE DI SEGONZANO,
6. **Caratteristiche generali dell'opera e natura delle prestazioni:** si rimanda interamente al progetto allegato, con particolare riferimento alla relazione tecnico-descrittiva delle opere.
7. **L'opera non è suddivisa in lotti** per le motivazioni espresse nel provvedimento a contrarre.
8. **Tipologia del contratto da stipulare:** A MISURA.
9. **Termine di esecuzione dei lavori:** **90 GIORNI NATURALI CONSECUTIVI COMPRESI 30 GIORNI PER ASSESTAMENTO SCAVI.**
10. **Pagamenti:** si rimanda a capitolato generale e capitolato speciale.

Si informa che ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore/subappaltatore, in fase esecutiva del contratto, troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correnteza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

11. **Anticipazione:** non prevista ai sensi dell'art. 52 comma 10 bis della L.P. 26/93 e ss.mm.

12. **Penale giornaliera per ritardo:** 0,1 per mille per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori
13. È ammesso il subappalto, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, nonché nei limiti del capitolato generale. Non è ammesso il subappalto delle lavorazioni affidate in subappalto.
14. Non richiesta la presentazione di garanzia provvisoria.
15. È richiesta la presentazione di garanzia definitiva.
16. Non è richiesta la presentazione di polizza assicurativa ex art. 23 bis della L.p. 26/93 e ss.mm; è richiesta polizza generica impresa RCT /RCO in corso di validità per tutta la durata del cantiere.
17. Non è previsto il sopralluogo obbligatorio accompagnati da un tecnico incaricato dall'Amministrazione.
18. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'**esecuzione anticipata del contratto**, divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 50 comma 6 del D.Lgs. 36/2023.



CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

Categorie	A corpo	A misura	Imp. Lavori ribassabili	Imp. Oneri non ribassabili (sicurezza)	Imp. Totale	Incidenza sul totale dei lavori	Importo manodopera su componente lavori (esclusa sicurezza) <i>art. 29 All. II.7 D.Lgs. 36/23</i>	Subappaltabile ed eventuale limite	Whitelist <i>art. 1, c. 53 L. 190/2012</i>	Abilitazione DM 37/2008 Altre abilitazioni richieste
CAT. PREVALENTE										
OG3	<input type="checkbox"/>	X	44.851,98	2.059,22	46.911,20	49 %	3.927,23	x limiti di legge	SI	NO
<i>DI CUI lavorazioni non scorporate ricomprese nella prevalente (a fini conoscitivi, es: lavorazioni per le quali è richiesta speciale abilitazione)</i>										
	-	-				-		-	-	d)
CAT. SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA										
OG6	<input type="checkbox"/>	X	35.466,06	1.360,40	36.826,46	40%	8.202,45	X SI	SI	NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/> -		
CAT. SCORPORABILI SIOS A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA										
OS12-A	<input type="checkbox"/>	X	10.738,20	80,38	10.818,58	11 %	1.295,03	X - SI	SI	NO
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/> -		
TOTALE			91.056,24	3.500,00	94.556,24	100%	13.424,71			
di cui manodopera			13.424,71	2.238,67	15.663,38 (con sicurezza)	100%				

Nella **categoria prevalente non ci sono** lavorazioni non scorporate, per le quali è richiesta per legge l'abilitazione di cui al DM 22 gennaio 2008, n.37.

Nella categoria **scorporabile a qualificazione obbligatoria/SIOS non ci sono** lavorazioni non scorporate, per le quali è richiesta per legge l'abilitazione di cui al DM 22 gennaio 2008, n.37.

Le lavorazioni appartenenti alle categorie OG1, OG2, OG3, OG4, OG5, OG6, OG7, OG8, OG9, OG10, OG11, OG12, OG13, OS2-A, OS2-B, OS3, OS4, OS5, OS8, OS10, OS11, OS12-A, OS12-B, OS13, OS14, OS18-A, OS18-B, OS20-A, OS20-B, OS21, OS24, OS25, OS28, OS30, OS32, OS33, OS34, OS35 (**a qualificazione obbligatoria**), **sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione. In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENA L'ESCLUSIONE.** L'impresa qualificata nella categoria OG 11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie OS 3, OS 28 e OS 30 per la classifica corrispondente a quella posseduta, come previsto dall'art. 18 comma 21 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Si evidenzia che, ai fini della partecipazione alla procedura, per la stipulazione del contratto di appalto e per l'autorizzazione di subappalti relativi ai settori che di seguito verranno elencati, l'amministrazione committente, in luogo dell'acquisizione della comunicazione o dell'informazione antimafia, deve avvalersi di appositi elenchi (**white list**), istituiti presso ogni Prefettura.

Con riferimento all'appalto oggetto del presente invito, le lavorazioni a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1 comma 53 della Legge 190/2012 per le quali è richiesta l'iscrizione nelle white list sono indicate nella tabella, con riferimento alle categorie di seguito esplicate:

Categoria
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;

COSTI DELLA MANODOPERA E CONTRATTI COLLETTIVI

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera, stimati dalla stazione appaltante sulla base dell'incidenza percentuale con riferimento ai prezzi indicati nell'elenco prezzi provinciale 2023, come di seguito:

	Importo [€]
Componente manodopera relativa alle lavorazioni soggette a ribasso	13.424,71
Componente manodopera relativa agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	2.238,67

Totale manodopera	15.663,38
--------------------------	------------------

In applicazione dell'articolo 32, comma 1 della L.P. 9 marzo 2016, n. 2 e dell'articolo 39 del capitolato generale al personale impiegato nell'esecuzione dei lavori si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo) di riferimento indicato di seguito. È consentita l'applicazione di CCNL diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore (parimenti indicati di seguito): in tal caso, è comunque applicato quanto disposto con la deliberazione 14 ottobre 2016, n. 1796 della giunta provinciale in merito alle tutele ivi previste da riconoscere ai lavoratori:

	CCNL di riferimento	CCNL di settore	Accordo provinciale integrativo
CATEGORIA PREVALENTE			
OG3	CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili)	CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane (ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CLAAI - Conf. libere associazioni artigiane italiane, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI); CCNL EDILIZIA Aziende Cooperative (ACI-PL - Alleanza cooperative italiane Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE); CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili); CCNL EDILIZIA Piccola e Media Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI)	si

Non presenti lavorazioni non scorporate ricomprese nella prevalente

CAT. SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA			
OG6	CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili)	CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane (ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CLAAI - Conf. libere associazioni artigiane italiane, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI); CCNL EDILIZIA Aziende Cooperative (ACI-PL - Alleanza cooperative italiane Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE); CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili); CCNL EDILIZIA Piccola e Media Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI)	SI
CAT. SCORPORABILI SIOS A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA			
OS12-A	CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili)	CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane (ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CLAAI - Conf. libere associazioni artigiane italiane, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI);	SI

		<p>CCNL EDILIZIA Aziende Cooperative (ACI-PL - Alleanza cooperative italiane Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE);</p> <p>CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili);</p> <p>CCNL EDILIZIA Piccola e Media Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI)</p>	
Non presenti CAT. SCORPORABILI A QUALIFICAZIONE NON OBBLIGATORIA			

RICHIESTA DI INFORMAZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE E TECNICO

Possono essere richieste informazioni ESCLUSIVAMENTE per iscritto, inoltrando apposita richiesta a mezzo del Sistema (Manuale *Presentazione di un'offerta* – par. 4).

I chiarimenti di carattere tecnico dovranno essere richiesti entro il termine indicato nelle premesse della presente lettera di invito.

L'Amministrazione aggiudicatrice riscontrerà le richieste prima della scadenza del termine fissato dall'invito per la presentazione dell'offerta, a condizione che la richiesta sia stata presentata in tempo utile, ossia entro la data indicata a sistema con le modalità indicate Manuale *Presentazione di un'offerta* – par. 12, in particolare:

- se la risposta al chiarimento è di interesse particolare di una specifica impresa, tale risposta viene inviata solo all'impresa che ha formulato il quesito;
- se la risposta al chiarimento è di interesse generale, tale risposta viene inviata a tutti gli operatori economici invitati;

Per le comunicazioni inoltrate con altre modalità (es. all'indirizzo PEC della Stazione Appaltante, su altri indirizzi pec o mail) **non si garantisce riscontro né la tempestività del medesimo.**

In caso di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, le relative comunicazioni saranno inviate tramite il Sistema, oppure tramite PEC.

L'Amministrazione invierà le comunicazioni ai concorrenti previste dalla normativa vigente nonché le convocazioni delle eventuali successive sedute di gara, attraverso il Sistema, oppure tramite PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

L'Amministrazione provvederà alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 20 del n. 36/2023 sul portale SICOPAT, all'interno del profilo della stessa; il portale è raggiungibile tramite link presente sul sito istituzionale del COMUNE DI SEGONZANO, nella sezione Amministrazione trasparente.

Riservatezza:

La riservatezza di tutte le informazioni ricevute e la paternità di tutti i documenti prodotti utilizzando gli strumenti informatici (pec e firma digitale), è in capo al legale rappresentante dell'impresa o del soggetto munito di delega.

Qualora si venisse a conoscenza o si avesse il fondato sospetto in base alla presenza di indizi gravi, precisi e concordanti, che le offerte pervengano da un unico centro decisionale, si provvederà ad annullare la procedura di gara ed a comunicare il fatto alle Autorità competenti.

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'offerta deve essere presentata accedendo alla piattaforma di approvvigionamento digitale denominata "Contracta" che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti per svolgere le procedure di

affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), gestita da Trentino Digitale S.p.A. secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023 e raggiungibile al seguente indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it/>

È possibile accedere a Contracta tramite Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), Carta di identità elettronica (CIE) o attraverso apposita procedura di registrazione al seguente indirizzo: <https://contracta.provincia.tn.it/portalegare/index.php>.

La Stazione Appaltante, la Provincia autonoma di Trento e Trentino Digitale S.p.A. non sono responsabili di eventuali malfunzionamenti e guasti di Contracta né dei servizi di connettività necessari agli Operatori economici per l'utilizzo della stessa Contracta.

Sommario

1	SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO	13
1.1	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	13
1.2	AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.....	14
1.3	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	15
1.4	REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI.....	16
1.5	AVVALIMENTO	17
1.6	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	18
2	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA	18
2.1	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
2.2	MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE E CARICAMENTO DEI DOCUMENTI <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
3	MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA	19
3.1	PRODOTTI: PREDISPOSIZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.. <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
3.2	BUSTA ECONOMICA: FIRMA E CARICAMENTO DEL DOCUMENTO <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i>	
4	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA	20
4.1	DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE	20
4.2	DGUE (<i>Documento di Gara Unico Europeo</i>)	24
4.3	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC.....	26
4.4	DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	26
4.5	DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO	27
4.6	IMPRESE INTERESSATE AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI	28
4.7	CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65 COMMA 2, LETT. B) C) E D) DEL D.LGS. 36/2023	29
4.8	RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI.....	29
4.9	IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE	30
5	APERTURA DELLE OFFERTE	30
5.1	MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE	31
6	VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE.....	31
7	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	33
8	ULTERIORI INFORMAZIONI	35
9	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	36

1 SOGGETTI AMMESSI, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CRITERIO DI AFFIDAMENTO

1.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Sono ammessi a presentare offerta i soggetti indicati all'art. 65, comma 3 del D.Lgs.36/2023, **che abbiano ricevuto il presente invito** da parte dell'Amministrazione appaltante.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del D.Lgs.36/2023.

Le Imprese invitate singolarmente possono partecipare alla gara in **Raggruppamento temporaneo con altre Imprese**. L'Impresa invitata singolarmente deve assumere la qualifica di capogruppo nell'ambito del Raggruppamento.

I **raggruppamenti temporanei ed i consorzi** di cui all'art. 65, comma 2, lett. e) ed f) del D.Lgs. n. 36/2023 possono partecipare anche se non ancora costituiti, in conformità a quanto disposto dall'art. 68 comma 1 del medesimo decreto.

In tal caso, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le Imprese che costituiranno il raggruppamento o consorzio e corredata dalla dichiarazione congiunta, o di ciascun associato, contenente l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, conformandosi a quanto previsto con riguardo ai raggruppamenti temporanei dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Dovrà altresì essere indicata la **quota di partecipazione** al raggruppamento/consorzio di ciascuna impresa riunita che dovrà essere adeguata ai requisiti di qualificazione posseduti.

I lavori saranno eseguiti dalle imprese riunite secondo le quote indicate in sede di offerta e nel mandato, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione dell'Amministrazione affidante che ne verificherà la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate, ai sensi dell'art 30 comma 2 dell' All. II.12 del D.Lgs. 36/2023.

Le Imprese invitate singolarmente ed i raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del D.Lgs. 36/2023, possono altresì associare altre Imprese in possesso dei requisiti di qualificazione anche per categorie o importi diversi da quelli richiesti dal presente invito, a condizione che i lavori complessivamente eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo del contratto d'appalto e che l'ammontare complessivo dei suddetti requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

In caso di aggiudicazione, i raggruppamenti temporanei saranno tenuti a costituirsene nelle forme previste dall'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

La documentazione richiesta al successivo paragrafo 4.1 (“Dichiarazione di partecipazione semplificata”) del presente invito deve essere prodotta relativamente a ciascuna impresa raggruppata.

Ai sensi dell'art. 68 comma 14 del D.Lgs. 36/2023 è fatto **divieto, a pena di esclusione**, ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del D.Lgs. 36/2023 trova applicazione quanto previsto dall'art. 68 comma 20 del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 2023:

- i consorzi di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del medesimo decreto eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

- l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
- i consorzi, di cui agli articoli 65, comma 2, lettera d), indicano in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre. La partecipazione alla gara in qualsiasi altra forma da parte del consorzio designato dal consorzio offerente determina l'esclusione del medesimo se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l'operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, fatta salva la facoltà di cui all'articolo 97.

Ai sensi dell'art. 67 comma 4 del D.Lgs. n. 36 del 2023, qualora il consorzio di cui all'art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 36 del 2023, non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

I consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95, utilizzando requisiti propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

In caso di consorzi all'art. 65 comma 2 lett. d) del D.Lgs. n. 36 del 2023, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa ed indicate nella dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 resa dal consorzio dovranno rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1, limitatamente al possesso dei requisiti generali di cui al paragrafo 1.3, fermo restando quanto previsto dal predetto paragrafo 4.1 nel caso di imprese iscritte nell'elenco operatori economici – lavori pubblici.

Nel caso di G.E.I.E. dovranno essere indicate le imprese facenti parte dello stesso.

Le imprese concorrenti stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea sono ammesse alle condizioni previste dall'art. 65 del D.Lgs. n. 36/2023.

Non possono partecipare imprese che hanno sottoscritto accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza.

Ai sensi dell'art. 95, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 36/2023, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trova nella situazione di distorsione della concorrenza derivante dal suo precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 78 del D. Lgs. n. 36/2023 che non possa essere risolta con misure meno intrusive. L'operatore economico dovrà fornire, **in sede di partecipazione**, informazioni dettagliate in merito all'attività esperita e alle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza.

Gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti di lavori pubblici, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Tale divieto si estende anche alle imprese controllate, controllanti o collegate all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento sono determinate in relazione a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I divieti si estendono anche ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.

Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori. **In sede di partecipazione**, dovranno essere fornite informazioni dettagliate atte a dimostrare che l'esperienza acquisita non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza.

Per le imprese interessate agli strumenti di regolazione della crisi si rimanda al paragrafo 4.6 della presente lettera di invito.

1.2 AVVERTENZE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16 ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm., è fatto **divieto**, per tre anni, di contrattare con la pubblica amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell'amministrazione

aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Ai fini della prevenzione della corruzione e garanzia di legalità, il concorrente si impegna:

- a) a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia con il Responsabile unico del procedimento e il Responsabile della procedura di scelta del contraente, o il personale ad essi assegnato;
- b) fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, a segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;
- c) a non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione dei servizi.

L'aggiudicatario sarà tenuto nell'esecuzione del contratto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, in quanto compatibili. Nel contratto sarà prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Si ribadisce che ogni comunicazione tra i concorrenti e l'Amministrazione inerente la presente procedura dovrà avvenire **esclusivamente in forma scritta**.

1.3 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

L'operatore economico non deve trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dagli artt. 94, 95 e successivi del D.Lgs. n. 36/2023.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, i requisiti generali di cui agli articoli 94 e 95 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato

dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici, se esecutori delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 53 L. 190/2012 (WHITE LIST) indicate nel capitolo devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

Si rimanda a quanto specificato al paragrafo 4.1 della lettera di invito.

1.4 REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

Il concorrente dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 28 dell'all. II.12 del D. Lgs. 36/2023:

- importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15 per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- adeguata attrezzatura tecnica.

In alternativa, il possesso dell'attestazione SOA relativamente alla categoria prevalente ovvero per la prevalente e le scorporabili, è requisito sufficiente e non dovrà essere indicato il possesso dei su elencati requisiti.

I **requisiti sopra indicati** dovranno essere posseduti dai concorrenti, **a pena di esclusione**, secondo il disposto dell'art. 30 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce le condizioni di partecipazione dei concorrenti singoli e di quelli riuniti, come di seguito indicato.

REQUISITI DEL CONCORRENTE SINGOLO E DI QUELLI RIUNITI

Ai sensi dell'art. 30 comma 1 dell'All. II.12 del D.Lgs 36/2023 l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti sopra indicati (art. 28) con riferimento alla categoria prevalente **OG3** per l'importo totale dei lavori ovvero alla categoria prevalente **OG3** e alle categorie scorporabili **OG6** e **OS12-A** per i relativi importi.

I requisiti relativi alla categoria scorporabile a qualifica obbligatoria **OG6** e alla categoria scorporabile **SIOS OS12-A** non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente, fermi restando gli obblighi di subappalto.

Ai sensi dell'art. 2 comma 2 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, la qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 65 comma 2 lettere e) del D.Lgs. n. 36 del 2023, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 36 del 2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera h) del D.Lgs. n. 36 del 2023, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono raggruppare altre imprese qualificate anche per categorie e importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno a essa affidati.

Gli operatori economici qualificati nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'allegato II.12 del D.Lgs. 36/2023, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

Ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera d) del D.Lgs. n. 36 del 2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono posseduti e comprovati dagli stessi sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

I requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione.

1.5 AVVALIMENTO

È ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023.

In tal caso, per quanto riguarda le dichiarazioni e la documentazione da presentare da parte dei concorrenti si rinvia a quanto espressamente indicato al successivo paragrafo 4.4.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

1.6 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento avviene **con il criterio del prezzo più basso**, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) e comma 4 del D.Lgs. 36/2023, mediante la formulazione di **ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara**

Non è prevista l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. n. 26/1993

Non sono ammesse offerte in aumento.

2 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E SOTTOSCRIZIONE DELL'OFFERTA

Per essere ammessa alla gara telematica, codesta impresa dovrà inviare la propria offerta **esclusivamente attraverso il sistema**, secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate al paragrafo 6 del Manuale *Presentazione di un'offerta*.

entro e non oltre i termini riportati nella premessa della presente lettera di invito

L'Amministrazione aggiudicatrice darà comunicazione delle eventuali successive sedute di gara a tutti i concorrenti ammessi attraverso il Sistema, mediante notifica della presenza di una comunicazione ai loro indirizzi di posta elettronica certificata (pec).

Le istruzioni per la modalità di gestione dell'offerta (predisposizione, caricamento documenti, firma digitale, invio, consultazione, modifica o cancellazione dell'offerta) sono indicate nel Manuale *Presentazione di un'offerta* (di seguito Manuale).

Prima di inviare l'offerta, i concorrenti dovranno assicurarsi di aver caricato a Sistema i seguenti documenti **firmati digitalmente**:

<i>Scheda di compilazione a sistema</i>	<i>Documentazione richiesta</i>
BUSTA DOCUMENTAZIONE si veda il paragrafo 6.2 del Manuale <i>Presentazione di un'offerta</i>	Dichiarazione di partecipazione prodotta secondo i contenuti e le indicazioni di cui al successivo paragrafo 4.1 della presente lettera di invito DGUE , compilato secondo le indicazioni di cui al successivo

	<p><u>paragrafo 4.2</u></p> <p>Contributo di gara ad ANAC non dovuto</p> <p><u>Eventuale</u> altra documentazione di cui ai paragrafi 4.4, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9</p>
PRODOTTI + BUSTA ECONOMICA il Sistema smista automaticamente la documentazione nella busta economica o tecnica, qualora prevista	<p>Elenco prezzi unitari firmato digitalmente, compilato come indicato nel paragrafo 3.</p> <p>Documento Offerta economica, comprensivo dell'indicazione dei costi della manodopera ed oneri propri aziendali per la sicurezza (paragrafo 3).</p> <p>si veda il paragrafo 6.3 e 6.5 del Manuale <i>Presentazione di un'offerta</i></p>

NB. L'offerta economica non è soggetta all'imposta di bollo.

La documentazione da inserire nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, come descritto nel successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, deve essere caricata a sistema firmata digitalmente (dal legale rappresentante o un suo procuratore) come indicato al paragrafo 6.2 del Manuale.

L'offerta economica è redatta a Piattaforma tramite la compilazione sequenziale delle schede PRODOTTI e BUSTA ECONOMICA, come indicato al successivo paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio di cui al D.P.R. 445/2000, da rendersi da parte di unico soggetto, previste nel presente invito, potranno essere rese cumulativamente dal sottoscrittore.

In qualsiasi fase delle operazioni di gara, si procederà a disporre l'esclusione dalla gara nell'ipotesi di inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa, qualora gli elementi forniti risultino idonei ad anticipare il corrispettivo offerto.

Fatto salvo quanto previsto al precedente periodo, l'errata classificazione dei documenti all'interno delle buste non comporta l'esclusione dalla gara.

Ai sensi della deliberazione ANAC n. 582 dd 13/12/2023, si ricorda che il PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464/2022 non è più dovuto; l'Operatore Economico deve invece essere obbligatoriamente iscritto al FVOE 2.0, da dove provvederà a autorizzare la Stazione appaltante all'accesso del proprio fascicolo virtuale in sede di verifica dei requisiti: si rimanda alle delibere di ANAC sull'argomento, con particolare riguardo alla già citata delibera n. 262/2023.

Ai sensi delle recenti modifiche normative introdotte da ANAC la ricevuta dell'avvenuto versamento del contributo a favore di ANAC non deve più essere allegata in sede di gara; la Stazione Appaltante provvederà a verificare l'avvenuto pagamento, comunque obbligatorio, tramite FVOE 2.0.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a Sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata, come indicato al paragrafo 10 del Manuale.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, la piattaforma non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

3 MODALITÀ DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica si compone dell'*Elenco prezzi* e del *Documento Offerta economica*, entrambi firmati digitalmente dal concorrente.

L'offerta economica viene creata tramite le seguenti operazioni:

1. Nella sezione **PRODOTTI**, l'operatore inserisce a Piattaforma, nei rispettivi campi:
 - a) il ribasso unico percentuale, con al massimo 3 cifre decimali,

- b) i costi della manodopera stimati dall'OE;
 - c) i costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
 - d) l'Elenco prezzi, disponibile tra gli atti di gara e già firmato digitalmente dal progettista (o dal RUP), controfirmato digitalmente dall'OE.
2. Nella sezione **BUSTA ECONOMICA**, in cui vengono riepilogate le informazioni economiche inserite in precedenza, l'operatore:
- e) verifica attentamente le informazioni dell'offerta;
 - f) genera il **Documento Offerta economica** in formato .pdf;
 - g) firma digitalmente e carica lo stesso nel campo dedicato.

Il corretto caricamento dell'offerta economica viene evidenziato dalla spunta verde nell'etichetta Busta Economica ed il file verrà mostrato nell'apposita area *File firmato*.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 108 comma 9 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm., l'onere di dichiarazione dei **COSTI DELLA MANODOPERA** e dei **COSTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SPECIFICA AZIENDALE** è assolto con la compilazione in Piattaforma dei campi rispettivamente dedicati, in corrispondenza della riga di lotto.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, il *Documento Offerta economica e l'Elenco prezzi* possono essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante della sola Impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, il *Documento Offerta economica e l'Elenco prezzi* **devono** essere sottoscritti **digitalmente** dal legale rappresentante **di ciascuna impresa raggruppata** o suo procuratore.

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023, nei casi di difetto di sottoscrizione del documento offerta economica e dell'elenco prezzi, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesta al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la regolarizzazione della sottoscrizione del documento di sintesi.

Comporta l'esclusione automatica dell'offerta:

- la presentazione di offerte in aumento rispetto all'importo a base d'appalto soggetto a ribasso;
- la mancata indicazione dei costi relativi alla sicurezza specifica aziendale;
- ulteriori irregolarità che determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta.

4 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PRESENTARE ALL'ATTO DELL'OFFERTA

Il concorrente carica a sistema la seguente documentazione firmata digitalmente indicata al paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, nella sezione **BUSTA DOCUMENTAZIONE**.

4.1 DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

Unitamente all'offerta deve essere prodotta una dichiarazione di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o da suo procuratore ai sensi e secondo le modalità di cui al D.P.R. 445/2000, **utilizzando il modello di dichiarazione di partecipazione in allegato al presente invito, da caricare a sistema nella scheda BUSTA DOCUMENTAZIONE.**

Nella dichiarazione di partecipazione l'operatore (o tutti gli operatori partecipanti al raggruppamento) indica:

I. INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

(eventuale) FORMA DELLA PARTECIPAZIONE:

(se associazione temporanea non ancora costituita, art. 65, c. 2 lett. e) del D.Lgs. 36/2023):
l'elenco delle imprese che costituiranno il raggruppamento, l'indicazione della mandataria (capogruppo) e della/e mandante/i, la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, **nonché l'assunzione dell'impegno**, in caso di aggiudicazione, a costituire il raggruppamento conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo alle associazioni temporanee;

(se consorzio di cui all'art. 65, c. 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 36/2023):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1., LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 65, c. 2 lett. d) del D.Lgs. 36/2023):

l'elenco delle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa, ai fini del divieto posto dall'art. 68, comma 14, del D.Lgs. n. 36/2023;

IN TALE IPOTESI L'IMPRESA CONSORZIATA DEVE RENDERE LA DICHIARAZIONE DI CUI AL PRESENTE PARAGRAFO 4.1, LIMITATAMENTE AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DI CUI AL PUNTO II DEL PRESENTE PARAGRAFO (parte II modello Allegato A);

(se consorzio di cui all'art. 65, c. 2 lett. f), g) e h) del D.Lgs. 36/2023):

l'elenco delle imprese che costituiscono il raggruppamento;

(se consorzio non ancora costituito di cui all'art. 65, c. 2 lett. f) del D.Lgs. 36/2023):

l'elenco delle imprese che costituiranno il Consorzio, la quota di partecipazione al consorzio di ciascuna impresa, nonché l'assunzione dell'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il consorzio conformandosi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici;

Ciascun operatore economico partecipante deve indicare il CCNL applicato, tenuto conto dei contratti individuati dall'ente ai fini di quanto previsto dall'art. 32 comma 1 della LP 2/2016..

(eventuale, esclusivamente se ammesso) INFORMAZIONI CONCERNENTI LA DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO: indicare le categorie di lavori e le singole lavorazioni che si intendono subappaltare; per le specifiche circa il subappalto si veda quanto indicato al paragrafo 4.5 della lettera di invito.

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

qualora l'operatore economico (o gli operatori) che partecipa alla procedura saranno, in caso di aggiudicazione, gli esecutori delle prestazioni di cui all'art. 1, c. 53 L. 190/2012 (WHITE LIST) indicate nel capitolo

- l'eventuale iscrizione dell'offerente al casellario informatico tenuto da ANAC per gli illeciti di cui agli artt. 94 comma 5 lett. e) e f) del D. Lgs. 36/2023;
- di essere iscritto, o di aver presentato domanda di iscrizione, nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta **white list**) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede.

Le rimanenti dichiarazioni inerenti l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e successivi del D. Lgs. 36/2023 sono effettuate nel DGUE disponibile a Sistema.

III. REQUISITI ECONOMICO-FINANZIARI E TECNICO-ORGANIZZATIVI

- **Il possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto;**
- L'eventuale possesso della certificazione di sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000.

Oppure:

il possesso dei seguenti requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023:

- a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
- b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di spedizione dell'invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
- c) adeguata attrezzatura tecnica.

IV. ALTRE DICHIARAZIONI

Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art 32 comma 1 della LP 2/2016, di impegnarsi a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di riferimento, ovvero dei contratti di settore, indicati nel Capitolato speciale, congiuntamente a quanto previsto dalla deliberazione della giunta provinciale 14 ottobre 2016, n. 1796; nonché garantire l'osservanza delle medesime condizioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nel rispetto di quanto previsto al comma 12 dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

secondo le indicazioni contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

L'operatore dichiara inoltre di avere:

- esaminato, direttamente o con delega a personale dipendente, tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto;
- visionato il luogo di esecuzione dei lavori;
- preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
- verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
- giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati e i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto”;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara, ivi compresi, in particolare, gli impegni e gli obblighi previsti dai Criteri Ambientali Minimi;

- di aver preso visione dell'informativa ex artt. 13 e 14 del Regolamento Europeo UE/2016/679 di cui al paragrafo 9 della lettera di invito.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 65, c. 2 lett. f) del D.Lgs. 36/2023) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere prodotta anche da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti speciali, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.4.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di partecipazione da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la

stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

4.2 DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)

L'offerente compila e presenta il **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, recante in particolare le dichiarazioni di possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice e di possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 **con l'eccezione della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione, da indicare nella dichiarazione di partecipazione.**

Il DGUE deve essere compilato in tutte le sezioni predisposte dalla Stazione appaltante direttamente sul modello elettronico disponibile a Sistema, cliccando sul pulsante **Compila DGUE**; quindi l'offerente procede al salvataggio e classifica il documento nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, firmandolo digitalmente. Per ulteriori dettagli si rimanda al Manuale.

Nel DGUE l'operatore (e tutti gli eventuali operatori partecipanti al raggruppamento) indica, oltre alle informazioni generali:

I. (eventuale) INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Avvalimento - Art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023):

indicare la denominazione operatore economico di cui si intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento; si rimanda alle indicazioni di cui al paragrafo 4.3 della lettera di invito.

II. MOTIVI DI ESCLUSIONE

- di non trovarsi nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16ter del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- **l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94, 95 e successivi del D.Lgs. 36/2023:**

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice degli appalti sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati nel comma 3 e 4 del medesimo articolo.

PRECISAZIONI AI FINI DELLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE:

Qualora l'operatore economico, a supporto di dichiarazioni inerenti a condanne, decida di acquisire informazioni presso l'ufficio del casellario giudiziale della Procura della Repubblica, si raccomanda di richiedere la "VISURA" ex art. 33 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti*). La suddetta visura, senza efficacia certificativa, fornisce tutte le iscrizioni riferite al richiedente, comprese le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione", le condanne per contravvenzioni punibili con la sola ammenda, le sentenze c.d. di patteggiamento e i decreti penali di condanna; Qualora l'operatore economico non abbia informazioni certe in merito alla sua situazione inerente il pagamento di imposte o contributi previdenziali, si consiglia di acquisire le relative informazioni presso l'Agenzia delle Entrate e gli enti previdenziali (INPS, INAIL, Cassa Edile);

Ai sensi dell'art. 16 comma 12 del D. Lgs. n. 36/2023, "*si ha conflitto di interesse quando un soggetto che, a qualsiasi titolo, interviene con compiti funzionali nella procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione degli appalti o delle concessione e ne può influenzare, in qualsiasi modo, il risultato, gli esiti e la gestione, ha direttamente o indirettamente un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia concreta ed effettiva alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione.*

Con riferimento all'articolo 78 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 36/2023, "*qualora un candidato o un*

offerente o un'impresa collegata ad un candidato o a un offerente abbia fornito la documentazione di cui all'art. 77, comma 2, o abbia altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, la stazione appaltante adotta misure adeguate per garantire la trasparenza e che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso. La comunicazione agli altri candidati e offerenti di informazioni pertinenti scambiate nel corso delle consultazioni preliminari, nonché la fissazione di termini adeguati per la ricezione delle offerte costituiscono la misura minima adeguata.

Qualora non sia possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento, la stazione appaltante invita il candidato o l'offerente interessato a fornire, entro un termine non superiore a 10 giorni, ogni elemento idoneo a provare che la sua partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza. Se la stazione appaltante non ritiene adeguate le giustificazioni fornite, il candidato o l'offerente interessato è escluso dalla procedura".

La dichiarazione deve essere resa con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 e 4, del D. Lgs. n. 36/2023.

Nella dichiarazione devono essere indicati i nominativi dei singoli soggetti cui si riferisce laddove detti nominativi non siano ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro (ad esempio, visura camerale, attestazione SOA, ecc.) **con dati aggiornati alla data di presentazione dell'offerta.** A titolo collaborativo e non esaustivo, si ricorda che tra i nominativi non ricavabili da una banca dati ufficiale o da un pubblico registro rientrano quelli dei componenti dell'eventuale organismo di vigilanza;

Nell'ambito delle ipotesi disciplinate dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023, rientrano TUTTI i provvedimenti astrattamente idonei a configurare i suddetti motivi di esclusione.

Le dichiarazioni sopra individuate sono richieste in quanto è rimesso in via esclusiva alla stazione appaltante il giudizio in ordine alla rilevanza in concreto dei comportamenti accertati.

Per la definizione di micro, piccola o media impresa, si consiglia la lettura della raccomandazione della Commissione 6 maggio 2003 e della Guida all'utente alla definizione di PMI disponibile all'indirizzo:

<https://ec.europa.eu/docsroom/documents/42921/attachments/1/translations/it/renditions/native#:~:t ext=La%20categoria%20delle%20micro%2C%20piccole,i%2043%20milioni%20di%20euro>

L'operatore economico può rendere le dichiarazioni inerenti INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO, MOTIVI DI ESCLUSIONE, REQUISITI DI ORDINE SPECIALE, utilizzando il documento di gara unico europeo (D.G.U.E.) approvato con regolamento di esecuzione UE n. 2016/7 del 5 gennaio 2016 disponibile al link

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0007>

In tal caso dovrà essere presentata apposita dichiarazione con riferimento ai contenuti di cui al punto ALTRE DICHIARAZIONI del presente paragrafo 4.2.

In caso di impresa singola (o consorzio) la dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante (o di suo procuratore).

In caso di raggruppamento temporaneo la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa costituente l'associazione e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 c.c. (art. 65, c. 2 lett. f) del D.Lgs. 36/2023) la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna impresa consorziata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

In caso di avalimento la dichiarazione di cui al presente paragrafo deve essere prodotta anche da ciascuna impresa ausiliaria e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della stessa (o di suo procuratore).

Il concorrente ha la facoltà di produrre, in sostituzione di una o più delle dichiarazioni sopra indicate, la documentazione atta a comprovare i fatti dichiarati, caricando a sistema copia di tale

documentazione unitamente ad apposita dichiarazione attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi. Sia la copia della documentazione che la dichiarazione devono essere firmate digitalmente (dal legale rappresentante o da un suo procuratore).

La dichiarazione delle imprese partecipanti in raggruppamento temporaneo può fare riferimento al possesso parziale dei requisiti speciali, ma deve contenere indicazioni che consentano l'accertamento dei requisiti minimi richiesti a ciascuna associata, come indicati nel precedente paragrafo 1.4.

La dichiarazione resa da parte delle imprese mandanti/associate ai sensi dell'art. 30, comma 4 dell'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023, può riguardare anche la qualificazione per categorie e importi diversi da quelli richiesti per l'appalto, fermo restando che i lavori che saranno eseguiti dalle medesime non debbono superare il 20% dell'importo contrattuale e che l'ammontare complessivo dei requisiti di qualificazione posseduti da ciascuna deve essere almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Nel caso di Gruppo europeo di interesse economico (G.E.I.E.) non ancora costituito la dichiarazione deve avere contenuto analogo a quello previsto per i raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'art. 3 del DPR 445/2000, la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive di atto notorio o di certificazione, oltre che alle persone fisiche e giuridiche aventi residenza o sede legale in Italia, è estesa anche a persone fisiche o giuridiche aventi la residenza o la sede legale in uno dei paesi appartenenti all'Unione Europea.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023 nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo 4.1 da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accettare l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

4.3 CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE - ANAC

il pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC, considerato l'importo a base di gara inferiore a 150.000 Euro non è dovuto.

4.4 DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI AVVALIMENTO

È ammesso l'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al precedente punto 1.4.

Ai sensi dell'art 104 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, qualora il contratto di avvalimento sia concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000, esso ha per oggetto le dotazioni tecniche e le risorse che avrebbero consentito all'operatore economico di ottenere l'attestazione di qualificazione richiesta.

L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione:

- il DGUE compilato e sottoscritto digitalmente dall'impresa ausiliaria, limitatamente alle parti inerenti l'avvalimento;
- la **dichiarazione** sottoscritta digitalmente dall'impresa ausiliaria con cui essa si impegna verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;
- il **contratto** in originale o copia autentica (e firmato digitalmente) in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse/beni/mezzi necessari per tutta la durata del contratto; il contratto deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- attestazione di qualificazione dell'impresa ausiliaria, nel caso di avvalimento finalizzato all'acquisizione del requisito di partecipazione a una procedura di aggiudicazione di lavori.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del modello di dichiarazione di partecipazione semplificata da parte dell'impresa ausiliaria;
- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione del contratto di avvalimento;
- incompletezza o errori materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dall'operatore economico.

Si procederà ad escludere l'operatore economico nel caso in cui si accerti che il contratto di avvalimento sia stato costituito oltre la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine, non superiore a dieci giorni, a pena di esclusione.

4.5 DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e di quanto previsto all'art. 47 del Capitolato Generale, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o in cottimo parte dei lavori o delle opere oggetto della gara, dovrà dichiarare nell'apposito spazio del modello di Dichiarazione di partecipazione le prestazioni che intende subappaltare.

NON PUO' ESSERE AFFIDATA A TERZI L'INTEGRALE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI A PENA DI NULLITA' DEL CONTRATTO; NON PUO' ALTRESI' ESSERE AFFIDATA A TERZI LA PREVALENTE ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI RELATIVE ALLA CATEGORIA PREVALENTE.

Ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle

lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali; rimane fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del suddetto comma per subappaltatori iscritti alle white list. Per le motivazioni sopracitate le lavorazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo già costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della sola impresa capogruppo o da un suo procuratore, in nome e per conto proprio e delle mandanti.

Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'eventuale dichiarazione relativa alle lavorazioni che si intendono subappaltare dovrà essere resa dal legale rappresentante della **sola** impresa **capogruppo** o da un suo procuratore, mentre le imprese **mandanti** potranno limitarsi a **rinviare** a tale dichiarazione, **confermandola**.

Ferme restando le particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto previste dalla legge, la fornitura e la posa in opera sono subappaltabili separatamente solo quando ciò è previsto negli atti di gara.

Fatte salve le espresse ipotesi previste a pena di esclusione, non saranno ritenute valide le dichiarazioni di subappalto che non indichino i lavori o le parti di opere oppure le lavorazioni che l'offerente intende subappaltare o concedere in ottimo e la relativa categoria di appartenenza. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione risulti irregolare.

A tal proposito, per rendere la dichiarazione di subappalto, è sufficiente compilare l'apposito spazio del modello di Dichiarazione semplificata di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 119 comma 11 del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente

La dichiarazione di subappalto deve essere predisposta nel rispetto delle condizioni di seguito specificate:

1. le lavorazioni appartenenti alle categorie scorporate categorie OG6 – OS12-A (a qualificazione obbligatoria), sono eseguibili direttamente dall'aggiudicatario solo se in possesso della relativa adeguata qualificazione (requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 del D. lgs. 36/2023 oppure, in alternativa, di valida attestazione SOA per la relativa categoria). In caso contrario, il concorrente è tenuto a dichiarare che intende subappaltare interamente le predette lavorazioni, PENAL'ESCLUSIONE;

4.6 IMPRESE INTERESSATE AGLI STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, forniscono le informazioni e la documentazione di cui all'art. 124 del D. Lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale degli elementi e delle dichiarazioni/documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono

renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

4.7 CONSORZI DI CUI ALL'ART. 65 COMMA 2, LETT. B) C) E D) DEL D.LGS. 36/2023

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) D.Lgs. 36/2023, le imprese consorziate per conto delle quali il consorzio partecipa dovranno presentare nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 e 4.2.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità formale essenziale della documentazione di cui al presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione digitale di quanto richiesto dal presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti;
- incompletezza o refusi materiali nella documentazione presentata, tali da non consentire di accettare con esito positivo l'assolvimento di quanto richiesto dalla lettera di invito, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

4.8 RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE GIÀ COSTITUITI

Oltre alla documentazione richiesta nei precedenti paragrafi del presente invito, le Imprese che intendono partecipare alla gara riunite in raggruppamento temporaneo **già costituito** dovranno caricare a sistema, nella BUSTA DOCUMENTAZIONE, tramite l'impresa capogruppo, i file relativi a:

A. MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA conferito all'impresa capogruppo dalle imprese mandanti, nella forma di scrittura privata autenticata dal cui testo risulti espressamente:

- che le imprese partecipanti alla gara si sono costituite in raggruppamento temporaneo tra loro;
- che detto raggruppamento temporaneo fra imprese persegue il fine di partecipare ad una o più gare determinate, con espressa indicazione della gara oggetto del presente invito;
- L'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del

subappaltatore e dei fornitori, secondo quanto previsto dall'art. 68 comma 9 del D.Lgs. 36/2023

- che il mandato stesso è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti dell'Amministrazione;
- che all'impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell'Amministrazione in relazione all'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori fino all'estinzione di ogni rapporto;
- la quota di partecipazione al raggruppamento di ciascuna impresa riunita, qualora non risulti da altra documentazione presentata;
- **che ciascuna impresa partecipante al raggruppamento fattura gli importi corrispondenti alla quota di lavori eseguiti, mentre la liquidazione avrà come beneficiario di pagamento solo l'impresa capogruppo (soggetto quietanzante);**
- le clausole di rispetto degli obblighi previsti dalla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti.

B. **PROCURA** relativa al suddetto mandato e con la medesima forma al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale con rappresentanza e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto.

Ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 36/2023, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, mediante il Sistema (o PEC), nel termine non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

4.9 IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UNA TRASFORMAZIONE

L'Impresa partecipante che ha in corso trasformazioni societarie o operazioni di fusione dovrà presentare, classificandola nella categoria "Allegato Amministrativo", dichiarazione sostitutiva di atto notorio, successivamente verificabile da parte dell'Amministrazione, resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000, o suo procuratore, firmata digitalmente, attestante dettagliatamente le modificazioni soggettive ed oggettive intervenute.

5 APERTURA DELLE OFFERTE

Il Presidente del seggio di gara, nella prima seduta indicata nella lettera di invito di gara e nelle ulteriori sedute successivamente convocate, sulla base della documentazione presentata a sistema, procede:

- a) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti e classificati nella BUSTA DOCUMENTAZIONE e a verificare la completezza e regolarità della documentazione rispetto a quanto richiesto nel presente invito;
- b) ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito;

all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio

- c) ad escludere le imprese che non hanno risposto alla richiesta di integrazioni/modificazioni entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta;
- d) ad aprire i documenti presentati dai concorrenti ammessi alla gara classificati BUSTA ECONOMICA e ad attivare eventualmente la procedura di soccorso istruttorio nei casi previsti dalla lettera di invito;

all'esito dell'eventuale soccorso istruttorio

- e) a escludere le imprese che non hanno risposto entro il termine perentorio indicato nella nota di richiesta;
- f) a ordinare tutte le offerte ammesse in ordine decrescente di ribasso e a dare lettura dei ribassi percentuali offerti dai concorrenti;
- g) a sospendere eventualmente le operazioni di gara per consentire al responsabile della procedura di scelta del contraente la valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della migliore offerta, ai sensi dell'art. 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg, anche tenuto conto dei costi della manodopera dichiarati dal miglior offerente, anche procedendo, ove necessario, a richiedere specifici chiarimenti all'offerente;

all'esito di tali valutazioni, il Presidente del seggio:

- h) dichiara l'esclusione delle eventuali offerte risultate anomale o non congrue;
- i) conferma o riforma la graduatoria e propone l'aggiudicazione al primo classificato;
- j) dispone la verifica della presenza in capo all'o.e. primo in graduatoria dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione;

all'esito delle verifiche:

- k) dispone l'aggiudicazione.

In ogni caso l'Amministrazione può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa ai sensi dall'articolo 63, comma 7, D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/leg..

Delle sedute successive alla prima è data comunicazione ai concorrenti mediante il Sistema, oppure tramite PEC, con un preavviso di 1 giorno lavorativo. La seduta di gara può proseguire anche nel medesimo giorno: in tal caso non è data comunicazione agli offerenti (né della sospensione né della ripresa).

Le sedute si svolgono in modalità virtuale. I concorrenti hanno facoltà di assistere alle operazioni da remoto, secondo le modalità indicate nell'apposito manuale “*Sedute virtuali e conversazioni*”

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Qualora l'offerta suscettibile di affidamento sia stata presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procederà mediante sorteggio.

Le operazioni svolte sono documentate in appositi verbali sottoscritti dal Responsabile del procedimento di scelta del contraente e da altri due funzionari assegnati alla medesima struttura.

A conclusione delle operazioni di gara, è tempestivamente comunicato l'affidamento dei lavori a tutti i partecipanti.

5.1 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLE OFFERTE ANOMALE

L'offerta anomala non si applica ai sensi dell'art. 52 comma 9 della L.P. 26/93

6 VERIFICA DEI MOTIVI DI ESCLUSIONE E DEI CRITERI DI SELEZIONE

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente invito ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione oltre a segnalare il fatto alle autorità competenti. L'amministrazione non procede al ricalcolo della soglia di anomalia e scorre la graduatoria.

La stazione appaltante procede alla valutazione dei motivi di esclusione secondo quanto disposto dagli artt. 94, 95 e successivi del D. Lgs. n. 36/2023 ed il possesso dei criteri di selezione utilizzando le informazioni disponibili presso banche dati ufficiali e richiedendo all'operatore economico la presentazione di eventuale documentazione probatoria, nonché dell'ulteriore documentazione necessaria.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti sono acquisiti mediante il FVOE 2.0 di cui alla **delibera ANAC n. 262 di data 20 giugno 2023**.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non disponibili nel FVOE, sono inseriti nel sistema dagli OE, in conformità alla **delibera ANAC n. 262 di data 20 giugno 2023**.

La stazione appaltante può verificare l'assenza dei motivi di esclusione ed il possesso dei criteri di selezione in qualsiasi momento in capo a qualsiasi concorrente (ed eventuale Impresa ausiliaria) se lo ritiene utile ad assicurare il corretto svolgimento della gara.

L'impresa aggiudicataria dovrà produrre, a comprova dei requisiti di partecipazione, entro il termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni indicato dall'Amministrazione, la seguente documentazione:

- se prevista e qualora non prodotta in sede di gara e non ricavabile da una banca dati ufficiale, **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI QUALITA' conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000**, rilasciata da organismi accreditati;
- eventualmente, qualora l'impresa abbia dichiarato il possesso dei requisiti tecnico – organizzativi di cui dell'art. 28 dell'Allegato II.12 del D. Lgs. 36/2023:
 - CERTIFICATI di esecuzione lavori;
 - DICHIARAZIONI ANNUALI DEI REDDITI, corredate dalle ricevute di presentazione, relative all'ultimo quinquennio per le imprese individuali e le società di persone;
 - BILANCI, corredati dalla nota di deposito, relativi all'ultimo quinquennio, per le società di capitali;
 - LIBRO DEI CESPITI o altra documentazione (es. certificati di proprietà, contratti preliminari di noleggio, ecc..) a comprova dell'effettiva disponibilità di adeguata attrezzatura relativamente all'oggetto dei lavori.
- altra documentazione individuata dall'Amministrazione e non ricavabile da una banca dati ufficiale.

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, anche non costituito, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata **da ciascuna delle Imprese associate**.

La documentazione dovrà essere prodotta **in originale o copia conforme all'originale fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 e seguenti del D.P.R. 445/2000**. In particolare si precisa che con riferimento a informazioni, dati e documenti già in possesso di amministrazioni pubbliche è onere del concorrente indicare l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento dei dati richiesti; la documentazione prodotta in copia dovrà essere accompagnata, qualora ammissibile, da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del legale rappresentante

attestante la conformità della copia all'originale esistente presso lo stesso e/o terzi, ai sensi degli articoli 19 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000.

In caso di **imprese straniere appartenenti all'Unione europea**, ai fini degli accertamenti relativi ai motivi di esclusione e al possesso dei requisiti di partecipazione, se nessun documento o certificato è rilasciato dallo Stato di appartenenza, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o provenienza.

In caso di presentazione di **falsa dichiarazione o falsa documentazione**, la stazione appaltante ne dà segnalazione ad **ANAC** che, ai sensi dell'articolo 94 comma 5, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023, se ritiene che siano state rese con **dolo o colpa grave** in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, **dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gare e dagli affidamenti di subappalto**, per un periodo fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Si precisa infine che l'amministrazione segnalerà le dichiarazioni non veritiero all'autorità giudiziaria competente, al fine di appurare l'eventuale sussistenza di ipotesi di reato.

7 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della **stipulazione** del contratto di appalto, l'Amministrazione richiede all'Aggiudicataria la trasmissione, **entro un termine perentorio compreso tra dieci e venti giorni**, della seguente documentazione:

- a) *per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, per i consorzi e le relative società consorziate esecutrici:*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ resa dal legale rappresentante dell'Impresa o di ciascuna Impresa se Associazione Temporanea, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e, a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000, accompagnata da una copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore contenente le comunicazioni prescritte dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto di intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma terzo, della Legge 19 marzo 1990 n. 55 sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso". Tale dichiarazione dovrà contenere quindi la composizione societaria, sia nominativa che per quote percentuali, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che hanno esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno antecedente la dichiarazione o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n. 187, e che non risultano sussistere partecipazioni al capitale sociale, detenute in via fiduciaria da terzi;

- b) *prima della consegna dei lavori - PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA* di cui all'art. 40 bis comma 8 della L.p. 26/93, nonché le eventuali proposte integrative (si ricorda che, in caso di consegna dei lavori prima della stipula del contratto, il POS dovrà comunque essere presentato prima della consegna stessa), in numero di due copie (una in formato cartaceo ed una anche su supporto digitale), **PROGRAMMA DEI LAVORI** e, se prevista, eventuale **WBS**, redatti in conformità all'eventuale cronoprogramma e al piano delle misure di sicurezza e coordinamento.

- c) *prima della consegna dei lavori*, ai sensi dell'art. 19 del DPP 16 agosto 2023 n. 20-96/Leg, comunicazione recante il **NOMINATIVO DEL DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE e l'accettazione di questi** (resa con firma autografa, completa di documento d'identità, o firma digitale), specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse verificare prima dell'avvio dei lavori o nel corso dell'esecuzione degli stessi;
- d) *qualora aggiudicatario sia un raggruppamento e non abbia già presentato il mandato in sede di gara* **MANDATO COLLETTIVO SPECIALE** conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti e la relativa **PROCURA**, risultanti da scrittura privata autenticata, con i contenuti indicati nel punto 4.7 del presente invito.

- e) **GARANZIA DEFINITIVA** a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale, nella misura del 5% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

La costituzione della garanzia definitiva potrà avvenire sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'art. 106, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 36/2023. La fideiussione dovrà essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. n. 193 di data 16 settembre 2022 del Ministero dello Sviluppo economico. Ai fini di semplificazione delle procedure, alla Stazione appaltante dovrà essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante le clausole indicate all'art. 12 del Capitolato Generale e come eventualmente integrate dal Capitolato Speciale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Alla garanzia di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni dell'art. 117, comma 13, del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di garanzie di concorrenti riuniti.

Si rimanda al Capitolato speciale d'appalto per ulteriori informazioni in merito.

- f) *per l'operatore economico non iscritto nella white list tenuta dal Commissariato del Governo/Prefettura competente* **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ** in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante dell'Operatore economico aggiudicatario (ovvero di ciascuna impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo di imprese) e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante le informazioni richieste ai fini della vigente normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114) relative in particolare ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Per le società di capitali, le informazioni dovranno riguardare anche il socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, ovvero il socio in caso di società con socio unico.

Per i consorzi o società consortili, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in carta semplice, resa dal Legale Rappresentante del Consorzio/Società Consortile e sottoscritta davanti ad un funzionario dell'Amministrazione ricevente, oppure accompagnata da una fotocopia del documento di identità del dichiarante, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti se vi sono consorziate che detengono una quota di partecipazione pari o superiore al 5% del capitale sociale. Le informazioni dovranno riguardare anche queste ultime, oltre che le consorziate esecutrici.

Anche la consegna anticipata dei lavori, qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al successivo paragrafo 8, è subordinata agli **adempimenti previsti dalla vigente**

normativa antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e articolo 29 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 – convertito in legge 14 agosto 2014, n. 114).

Per le attività imprenditoriali di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Amministrazione acquisisce la documentazione antimafia indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 e attraverso la consultazione delle white lists istituite presso le prefetture/commissariati del governo;

- g) **Almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione la POLIZZA ASSICURATIVA RCT – RCO generica dell'impresa in corso di validità per tutta la durata del cantiere**, che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nell'esecuzione dei lavori.

Si rimanda al **Capitolato speciale d'appalto** per ulteriori informazioni in merito.

- h) le ulteriori **DICHIARAZIONI** che potranno essere richieste ai fini della stipulazione del contratto.

8 ULTERIORI INFORMAZIONI

I requisiti di partecipazione di cui ai paragrafi 1.3 e 1.4 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, PENA L'ESCLUSIONE.

Per le ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità nelle dichiarazioni/documentazione/elementi si rinvia alla disciplina prevista nei relativi paragrafi della presente lettera di invito.

Periodo di validità dell'offerta: gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi **180 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta senza che si sia provveduto alla stipula del relativo contratto e sempreché il ritardo non sia imputabile, totalmente o parzialmente, allo stesso offerente. Il termine suddetto rimane sospeso nei periodi di tempo intercorrente fra la data di spedizione delle note dell'Amministrazione richiedenti la documentazione e la data di ricevimento da parte della medesima Amministrazione della documentazione richiesta (le date di spedizione e di ricevimento sono comprovate dal protocollo dell'Amministrazione).

Ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Qualora l'Aggiudicataria non faccia pervenire la documentazione di cui al precedente paragrafo 7, entro il sopra citato termine o non aderisca all'invito di stipulare il contratto entro il termine successivamente comunicato all'Impresa aggiudicataria dall'Amministrazione o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure siano rilevate cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi della vigente normativa antimafia, l'Amministrazione procederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle Leggi vigenti in materia.

Il contratto sarà stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55 comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 18 comma 4 del D.Lgs. 36/2023.

Non è consentita l'Associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di Imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione.

In caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'esecutore, si applica l'art. 124 del D.Lgs. 36/2023.

Le imprese esecutrici saranno tenute al rispetto integrale delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Ai fini della consegna dei lavori, l'Amministrazione procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prescritta all'art. 90 comma 9 lettera a) e lettera b) del D. Lgs. 81/2008 sulla base della documentazione presentata dall'Impresa esecutrice, pena la risoluzione del contratto, ai sensi del Capitolato speciale di appalto nel caso di mancata produzione della stessa o di verifica con esito negativo.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito, “GDPR”), si informa che i Suoi dati personali (nel caso in cui sia una persona fisica o una ditta individuale), dei suoi dipendenti o incaricati, comunicati per lo svolgimento delle trattative relative al contratto e nel corso dell'esecuzione dello stesso e delle attività allo stesso connesse, saranno trattati per le finalità e nelle modalità di seguito descritte.

Titolare del trattamento è l'Ente che ha indetto la procedura e/o con cui si intende contrarre. I recapiti sono disponibili sul sito istituzionale.

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è indicato sul sito istituzionale alla voce Privacy.

Tipologia di dati trattati: il Titolare raccoglie e tratta i dati personali oggetto del trattamento e precisamente, identificativi, amministrativi, contabili e fiscali, commerciali, eventualmente informatici, direttamente riferiti al fornitore o, per i dati essenzialmente identificativi ed informatici, agli altri interessati (quali collaboratori, dipendenti, referenti, etc.) da questi comunicati in esecuzione e nello svolgimento dei rapporti con il titolare e in osservanza e nel rispetto delle disposizioni in materia di trattamento e protezione dei dati personali. Il Titolare del trattamento inoltre può trattare dati giudiziari (es. condanne penali, reati, misure di sicurezza).

Fonte dei dati: i dati sono stati raccolti presso l'interessato e/o presso altre pubbliche amministrazioni e/o altri enti pubblici (ad esempio, INPS, INAIL, ANAC), e/o presso l'Autorità Giudiziaria.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, i dati anagrafici e di contatto degli utenti dell'operatore economico e, ove necessario, i dati relativi al tracciamento delle operazioni effettuate degli eventi significativi in relazione al ciclo di vita del contratto, sono comunicati al Titolare del trattamento da Trentino Digitale S.p.A., gestore della piattaforma Contracta secondo le regole tecniche adottate dall'AgID con determinazione n. 137 del 1 giugno 2023, che la Provincia autonoma di Trento mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti e Enti concedenti ai sensi della normativa provinciale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici).

Finalità e base giuridica del trattamento: i dati personali sono raccolti e trattati per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679, in particolare:

- per gestire la procedura di affidamento secondo la disciplina dettata dal Codice Appalti;
- per adempiere a finalità strumentali e funzionali allo svolgimento del rapporto precontrattuale e/o contrattuale;
- per adempiere alle attività connesse, quali l'archiviazione, la fatturazione;
- l'elaborazione e la registrazione;
- per l'adempimento di obblighi di legge (ad esempio adempimenti contabili e fiscali), ivi compresa l'esecuzione di comunicazioni alle autorità competenti e agli organi di vigilanza;
- per espletare le procedure di gara di servizi e forniture volte all'individuazione dei soggetti aggiudicatari, ivi comprese le attività di verifica dei requisiti e l'eventuale attività precontenziosa e contenziosa, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici.

Base giuridica del trattamento dei dati per le finalità elencate è riconducibile all'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. e) e all'adempimento di obblighi di legge a norma dell'art. 6, paragrafo 1, lett. c).

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per quanto riguarda le attività previste da fonte normativa o riconducibili al pubblico interesse. In tutti gli altri casi il conferimento dei dati ha natura facoltativa ma è necessario all'instaurazione del rapporto contrattuale. Il rifiuto di fornire i dati personali per le finalità sopra indicate comporta pertanto l'impossibilità di concludere il contratto, e se già concluso, di proseguirne l'esecuzione.

Modalità di trattamento dei dati: i dati raccolti o trasmessi vengono trattati con sistemi informatici (ad es., la piattaforma Contracta) e/o manuali attraverso procedure e strumenti adeguati a garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza, come previsto dalla normativa. Il trattamento è effettuato, esclusivamente per le finalità sopra indicate, da personale specificamente autorizzato in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto del segreto professionale e del segreto di ufficio.

È comunque esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

Comunicazione e diffusione dei dati a terzi e trasferimento dei dati fuori dall'unione europea: i dati forniti sono comunicati nei modi e nelle forme previste dalla disciplina dettata in materia di contratti pubblici e sono oggetto di pubblicazione per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza (legge 190/2012 e d.lgs 33/2013 e s.m.i.). Al di fuori di questa ipotesi, i dati potranno essere comunicati a terzi nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Esclusivamente per le finalità di cui sopra, i dati possono essere trattati da:

- collaboratori, dipendenti e fornitori del Titolare, nell'ambito delle relative mansioni e/o di eventuali obblighi contrattuali inerenti al servizio oggetto del contratto;
- consulenti legali, amministrativi e fiscali che assistono il Titolare nello svolgimento delle attività;
- istituti bancari per la gestione d'incassi e pagamenti derivanti dall'esecuzione del contratto;
- subfornitori e/o subappaltatori impegnati in attività connesse all'esecuzione del contratto con il Titolare, in qualità di responsabili esterni del trattamento;
- enti pubblici e/o autorità giudiziarie e/o di controllo, in caso di loro richiesta, in qualità di titolari autonomi del trattamento;
- nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. opera per conto del Titolare in qualità di responsabile del trattamento, con funzioni di amministratore di sistema, per tutti i dati personali trattati per la specifica finalità di espletamento della procedura tramite la piattaforma Contracta.

Durata del trattamento e periodo di conservazione: la conservazione dei dati avviene secondo la disciplina dettata dall'art. 44 del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 82/2005), tramite il Polo archivistico regionale dell'Emilia-Romagna – ParER.

Nel contesto delle procedure di approvvigionamento digitale, Trentino Digitale S.p.A. conserva i dati personali degli operatori economici partecipanti per tutta la durata del procedimento e per il periodo successivo alla conclusione del procedimento fino al decorso dei termini di decadenza o prescrizione dei ricorsi ed azioni connesse al procedimento stesso, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza. I dati personali delle persone fisiche attinenti all'operatore economico aggiudicatario sono invece conservati per tutta la durata del contratto di approvvigionamento e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili, oppure, in caso di pendenza di una controversia, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Diritti dell'interessato: in qualsiasi momento Lei potrà rivolgendosi direttamente al Titolare o al RPD per:

- esercitare il diritto di accesso nelle modalità di cui all'art. 15 del GDPR e per richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati personali;
- richiederne la fonte;
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile;
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento;
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati personali trattati in violazione di legge;
- richiedere la portabilità dei Suoi dati personali;

- aggiornare, correggere o integrare i Suoi dati personali;
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati personali;
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ove ne sussistano i presupposti (nel merito le informazioni sono disponibili su www.garanteprivacy.it).

Modifiche e aggiornamenti: la presente informativa può essere soggetta a modifiche e/o integrazioni, anche quale conseguenza dell'aggiornamento della normativa applicabile alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Il RUP/
Il Responsabile del procedimento di
scelta del contraente

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e
con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs
n.82/2005.*

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993)